

COMUNE DI PALMOLI

Provincia di CHIETI

Bando di gara

Prot. n. 3619 del 15/10/2019

Piano Triennale Regionale di Edilizia scolastica 2018/2020 Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 08 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca: Lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico elementari e medie nel Comune di Palmoli

CUP: B13H19001000002

CIG: 8039509CB1

Ente aggiudicatore: Comune di Palmoli (Ch) Via V. Veneto n. 4 | 66050 Palmoli

(CH) tel: (+39) 0873-955121 - fax: (+39) 0873-955121 - P.iva: 00253650691 -

Info: comunedipalmoli@libero.it - Pec: comune.palmoli@pec.it

CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'OPERA

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 2.481.081,57 81,05%

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 230.540,85 7,53%

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 196.227,90 6,41%

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 153.492,15 5,01%

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 4: “[...] in merito alla procedura di gara in oggetto si chiede : nella tabella relativa alla valutazione dell' offerta tecnica il criterio C.2.1 richiede la certificazione EMAS. E' possibile ottenere il punteggio pieno essendo in possesso di certificazione EN ISO 14001:2015 (in mancanza di certificazione EMAS)?

RISPOSTA: Il quesito non può avere riscontro positivo.

Come è stato osservato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (recente deliberazione n. 1367 del 20 dicembre 2018), se è pur vero che " attraverso le varie edizioni della regolazione in materia di gestione dell'impatto ambientale delle aziende, che si sono susseguite negli anni, gli schemi normativi della ISO 14001 e di EMAS si sono avvicinati progressivamente, richiedendo entrambi il rispetto delle leggi, un efficace controllo degli impatti ambientali delle attività dell'azienda e un orientamento al miglioramento ed alla riduzione dell'impatto ambientale", purtuttavia " permangono alcune sostanziali differenze tra la ISO 14001 ed il

regolamento europeo EMAS, poiché quest'ultimo richiede in generale un maggiore coinvolgimento del personale e una più attenta comunicazione interna all'impresa e verso l'esterno", talché " il meccanismo stesso delle due certificazioni non appare sovrapponibile, ma presenta delle significative differenze".

Per le ragioni anzidette, e del resto in conformità all'art. 87, c. 2, Codice degli appalti, solo il possesso della certificazione EMAS darà diritto all'attribuzione dell'intero punteggio de qua.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
Geom. Maurizio ANTONINI

* * *